

**ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA
(EFIM)**

RELAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE AL 30 GIUGNO 2000

PAGINA BIANCA

Roma, li 30 giugno 2000

RELAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'EFIM AL 30.6.2000

Il Commissario Liquidatore presenta la relazione sulla liquidazione coatta amministrativa e sullo stato di attuazione del programma a norma dell'art. 4 comma 15, del D.L. 487/92, convertito con modificazioni in L. 33/93, e approvato con Decreto Interministeriale 945279 del 21.1.1993.

* * * * *

1. INTRODUZIONE

1.1. I semestri 30.6.99 - 30.12.99 e 30.12.99 - 30.6.2000 sono stati caratterizzati, tra l'altro, dalla chiusura transattiva del contenzioso pendente tra Safim Factor spa in l.c.a. e Finmeccanica.

Tale contenzioso, infatti, non era stato inglobato nell'accordo transattivo intervenuto il 16 giugno 1998 tra Efim, Sistemi e Spazio, Aviofer, Oto Breda Finanziaria e Finanziaria Ernesto Breda da un lato, e Fimeccanica dall'altra, vertendo su controversie del tutto diverse e fra soggetti diversi, dal momento che la contestazione era in corso fra Safim Factor e Finmeccanica, con l'esclusione di Efim.

La chiusura transattiva dei rapporti tra Safim Factor e Finmeccanica costituisce una tappa particolarmente significativa nell'ambito del processo liquidatorio del Gruppo Efim sia per l'ammontare degli importi corrisposti da Finmeccanica sia per il fatto che con tale pagamento Safim Factor sarà in grado di soddisfare i creditori concorsuali con una percentuale di riparto che è pari al 85,9% che rappresenta un risultato assolutamente soddisfacente.

* * * * *

1.2. Con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della

Programmazione Economica del 31 maggio 2000 è stato approvato su proposta del Commissario Liquidatore Efim il nuovo elenco dei crediti ammessi vantati nei confronti di Efim in l.c.a.

* * * * *

1.3. Prosegue presso la Camera dei Deputati l'*iter* legislativo del disegno di legge per la razionalizzazione e l'accelerazione delle procedure di liquidazione e di dismissione delle società del gruppo Efim. In particolare, si è appena concluso il 7 marzo 2000 l'*iter* in Commissione.

Il provvedimento legislativo dispone il trasferimento a Alumix spa in l.c.a., Efimpianti spa in l.c.a. e Nuova Breda Fucine s.p.a. in l.c.a. dei patrimoni delle altre società controllate da Efim (con eccezione di Safim Factor spa in l.c.a. e di Finanziaria Ernesto Breda spa in l.c.a.) comprensivi di ogni componente attiva e passiva e dei rapporti in corso. I compendi trasferiti costituiranno, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati, sia tra loro, sia rispetto a quello della procedura avente causa.

Il trasferimento comporterà la necessità per ciascun Commissario Liquidatore (sia esso di società "*accorpate*" che, per ragioni di individuazione dei patrimoni e dei rapporti, di società "*accorpanti*") di predisporre, con riferimento alla data di entrata in vigore della disposizione legislativa, un bilancio straordinario della procedura a tale data, corredato dalla nota integrativa ed esplicativa, e redatto secondo i criteri normativi di chiarezza e veridicità (bilancio che, per le procedure "*accorpate*", si configura come vero e proprio bilancio di chiusura, al quale dovrà essere accompagnato il conto della gestione); nonché un inventario analitico dei beni, e una puntuale relazione sullo svolgimento della procedura e sullo stato della medesima.

Per accelerare e ridurre le spese, il Commissario liquidatore reputa infatti indispensabile, come già comunicato al Ministero del Tesoro, l'accorpamento delle liquidazioni coatte, con risparmi di tempi e di spese, riportando tutto a tre gruppi di società. E' anche previsto che alle Società possedute al 100% da Efim, venga esteso il regime applicato all'Efim, e cioè versamento delle disponibilità alla Tesoreria da cui Efim (le società) possono trarre le somme necessarie, in modo da fare disporre ad essa della liquidità, dal momento che i creditori sono garantiti a norma dell'art. 5, legge n. 33/1993 dello stato e non vi è alcun loro vantaggio nella detenzione di somme presso il sistema bancario, che produce interessi. Essi diminuiscono il debito assunto dallo stato in forza della legge

ricordata, con vantaggio dell'Erario, peraltro inferiore a quello che viene realizzato con l'afflusso della liquidità alla Tesoreria.

* * * * *

2. TRANSAZIONE SAFIM FACTOR - FINMECCANICA

2.1 Come evidenziato esplicitamente nel testo stesso dell'accordo transattivo Efim - Finmeccanica del 16 giugno 1998, residuava e restava fuori dalla composizione transattiva una significativa partita ancora in contenzioso fra società dell'ex gruppo Efim e Finmeccanica. Si trattava del conflitto, particolarmente complesso, che opponeva Finmeccanica e Safim Factor spa in l.c.a.

* * * * *

2.2. Con diversi contratti stipulati nel dicembre 1990 e con tre lettere di cessione rispettivamente del 17 novembre 1989, 13 dicembre 1989 e 27 novembre 1990 (aventi ad oggetto "*cessione di crediti pro soluto*"), alcune società allora appartenenti al gruppo Efim (Oto Melara, Officine Galileo, Termomeccanica Italiana, SMA, Breda Meccanica Bresciana, Elicotteri Meridionali e Agusta) hanno ceduto a SAFIM FACTOR, anch'essa controllata - tramite Nuova Safim - dall'Efim, crediti vantati in gran parte nei confronti di pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo pari a circa lire 610 miliardi. A sua volta SAFIM FACTOR, con quattro diversi contratti (due del 20 dicembre e 24 dicembre 1990 e altri due del 27 dicembre 1990) ha ceduto parte dei suddetti crediti a C. Fin, per un importo complessivo di circa lire 479 miliardi. Tutte le società prime cedenti hanno rilasciato a C. Fin mandato con rappresentanza per la riscossione dei crediti ceduti.

Nel corso del 1991 e 1992 C. Fin ebbe a rientrare in parte degli importi anticipati, sia a mezzo di pagamenti effettuati direttamente a suo favore da alcune società prime cedenti, sia a mezzo di pagamenti effettuati da altre prime cedenti a SAFIM FACTOR, e da questa riversati a C. Fin. Una parte degli incassi relativi alle fatture cedute non sono stati riversati a C. Fin. Parte di tali incassi è stata trattenuta presso società prime cedenti, altra parte è stata da queste versata a SAFIM FACTOR che non ha poi riversato quanto incassato a C. Fin.

* * * * *

2.3. Con decreto del Ministro del Tesoro del 9 marzo 1994 (in G.U. n. 65 del 19 marzo 1994) è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della SAFIM FACTOR; le società Agusta, Elicotteri Meridionali, Oto Melara, Breda Meccanica Bresciana, Officine Galileo e SMA sono state invece cedute dal gruppo Efim a Finmeccanica e sono state successivamente incorporate in Finmeccanica, salvo la SMA che nel frattempo è stata posta in liquidazione volontaria.

SAFIM FACTOR riteneva che le operazioni da cui originavano le posizioni controverse consistevano in finanziamenti effettuati dalla SAFIM FACTOR alle società del settore difesa e da C. Fin e Safim Factor, con contestuale cessione di crediti commerciali delle suddette società del settore difesa, senza notificazione ai debitori principali.

Conseguentemente, SAFIM FACTOR riteneva che le operazioni dovessero essere qualificate come finanziamenti con cessione di crediti commerciali a garanzia del debito di restituzione, rispettivamente di SAFIM FACTOR verso C. Fin e delle società del settore difesa verso SAFIM FACTOR. Analoga ricostruzione la SAFIM FACTOR difendeva in relazione alle posizioni subcedute alla Nuova Safim.

Quanto infine alle posizioni non subcedute a terzi o successivamente riacquistate dalla SAFIM FACTOR, quest'ultima si riteneva creditrice diretta delle società debitorici.

Le società del settore difesa ritenevano invece che le stesse operazioni configurassero contratti di factoring, intercorsi rispettivamente tra esse (in posizione di cedenti pro soluto) e SAFIM FACTOR e tra questa (in posizione a sua volta di cedente pro soluto) e C. Fin ovvero altri cessionari; conseguentemente, ritenevano di non essere debitorici di SAFIM FACTOR, bensì direttamente dei subcessionari.

* * * * *

2.4. Per il recupero dei crediti di cui alle operazioni in questione SAFIM FACTOR aveva promosso i seguenti giudizi cui sono seguite procedure esecutive non appena conseguita la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi e/o delle ordinanze di ingiunzione emesse:

1. SAFIM FACTOR s.p.a. in l.c.a. / Finmeccanica spa (quale incorporante di

Agusta spa) - Trib. Roma R.G. 17386/96 - Opposizione a decreto ingiuntivo

In data 6/8 febbraio 1996, Safim Factor otteneva *inaudita altera parte* decreto ingiuntivo esecutivo contro Agusta s.p.a. per la complessiva cifra di lire 63.007.800.824.

Con sentenza n. 12083 del 10 aprile - 20 giugno 1997 il Tribunale, accogliendo le prospettazioni della SAFIM FACTOR, rigettava l'opposizione proposta da Agusta. Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello.

2. SAFIM FACTOR s.p.a. in l.c.a. / Finmeccanica spa (quale incorporante di Agusta) - App. Roma - R.G. 3183/97 - Appello avverso sentenza n. 12083/97)

3. SAFIM FACTOR spa in l.c.a. / Finmeccanica spa (quale incorporante di Breda Meccanica Bresciana) - Condanna e ingiunzione di pagamento - Trib. Roma R.G. 33209/96

Con atto di citazione notificato il 1 agosto 1996, la SAFIM FACTOR conveniva in giudizio la Breda Meccanica Bresciana per sentir condannare quest'ultima al pagamento della somma di lire 30.995.346.172.

4. SAFIM FACTOR spa in l.c.a. / Finmeccanica spa (quale incorporante di Elicotteri Meridionali) - Opposizione a decreto ingiuntivo - Trib. Roma - R.G. 38480/96

In data 19/21 giugno 1996, la SAFIM FACTOR otteneva *inaudita altera parte* decreto ingiuntivo contro la Elicotteri Meridionali per la complessiva somma di lire 843.674.567. Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa.

5. SAFIM FACTOR spa in l.c.a. / Finmeccanica s.p.a. (quale incorporante di Officine Galileo) - Opposizione a decreto ingiuntivo - Trib. Roma - R.G. 21882/96

In data 1-2 aprile 1996 la SAFIM FACTOR otteneva *inaudita altera parte* decreto ingiuntivo contro la Officine Galileo per la complessiva somma di lire 25.328.686.771.

Con ordinanza del 30 gennaio 1998 il G.I., in accoglimento della domanda formulata dalla SAFIM FACTOR, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intero ammontare.

6. SAFIM FACTOR spa in l.c.a. / Finmeccanica spa (quale incorporante di Oto Melara) - Condanna e ingiunzione di pagamento - Trib. Roma R.G. 39835/96

Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 1996, la SAFIM FACTOR conveniva in giudizio la Oto Melara spa per sentir condannare quest'ultima al pagamento della somma di lire 155.314.469.142.

In data 25 maggio 1998 il Giudice emanava ordinanza - ingiunzione ex artt. 186 bis-ter cpc per la somma di lire 115.042.326.618.

7. SAFIM FACTOR spa in l.c.a. / SMA spa in liquidazione. Condanna e ingiunzione di pagamento - Trib. Roma RG 33211/96.

Con atto di citazione notificato il 5 agosto 1996, la SAFIM FACTOR conveniva in giudizio la SMA - Segnalamento Marittimo ed Aereo spa per sentir condannare quest'ultima al pagamento della somma di lire 17.563.364.041.

* * * * *

2.5. Le posizioni oggetto di subcessione al Credito Italiano spa erano investite da un giudizio di opposizione allo stato passivo della SAFIM FACTOR promosso da parte del Credito Italiano.

* * * * *

2.6. All'esito di lunga e complessa trattativa SAFIM FACTOR ha accettato, a saldo e stralcio e transazione dei crediti azionati nei confronti della Finmeccanica, quale incorporante delle società ex Efim del c.d. comparto-difesa e della SMA spa in liquidazione, nonché a definitiva regolazione dei crediti vantati nei confronti delle succitate società la somma in contanti di lire 146 miliardi offerta da Finmeccanica e la rinuncia della C. Fin spa ad ogni pretesa conseguente e/o attinente alla sua ammissione allo stato passivo di Safim Factor, con eccezione della posizione relativa al giudizio pendente nei confronti della Oto Melara spa, incorporata da Finmeccanica, e della Armamenti Aerospazio spa, e avente ad oggetto un credito di lire 100.000.000.000 oltre interessi, originante da un'operazione intercorsa con la Oto Melara spa mediante mandato di credito al Credito Italiano che non poteva essere oggetto della transazione in quanto non esclusivamente riferibile a Safim Factor spa in l.c.a. e a Finmeccanica spa.

Si è previsto altresì l'impegno di Finmeccanica spa a corrispondere alla Safim

Factor spa in l.c.a. quegli importi che all'esito del contenzioso tuttora in corso con il Credito Italiano (subcessionario di parte dei crediti ceduti dalle società del settore difesa), quest'ultimo dovesse ottenere dalla Safim Factor spa in l.c.a.

L'accordo transattivo tra Safim Factor e Finmeccanica è stato formalizzato in data 16 maggio 2000, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza rilasciata il 25 febbraio 2000 Prot. CL 172/00 e previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza reso in data 10 febbraio 2000 ai sensi della legge fallimentare.

Il Commissario Liquidatore Efim anche se si trattava di atto autorizzato di propria competenza, che a differenza di quanto avveniva nel corso Efim-Finmeccanica non comportava potenziali conflitti di interessi fra le posizioni del Commissario della l.c.a. dell'Efim e quelle di Autorità di vigilanza su Società già Efim a lui attribuite per legge, in considerazione dell'importanza della transazione che consente di avviare a conclusione la liquidazione della Safim Factor l.c.a. e l'ammontare delle somme in gioco, ha ritenuto doveroso portare subito a conoscenza del Ministero del Tesoro, con lettera 25 febbraio 2000 Prot. CL 173/2000, l'autorizzazione resa ai sensi degli artt. 35 e 206 L.F. con riferimento alla transazione fra SAFIM FACTOR SPA in l.c.a. e FINMECCANICA SPA.

* * * * *

2.7. La chiusura transattiva dei rapporti in contenzioso tra Safim Factor e Finmeccanica è stata resa possibile anche dal fatto che il Tribunale di Roma nel giudicare sull'opposizione di Agusta spa avverso il decreto ingiuntivo 6.2.96 ottenuto da Safim Factor, ha accolto le prospettazioni e tesi giuridiche di quest'ultima giacchè con sentenza 20 giugno 1997 n. 12083 ha rigettato l'opposizione proposta da Agusta spa, poi incorporata da Finmeccanica, confermando il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il Tribunale di Roma, infatti, elaborata sentenza pronunciata sul complesso meccanismo di finanziamenti posti in essere da, e tra, Safim Factor, C.Fin e Agusta, ha accertato e dichiarato che era *"dunque corretto che la Safim Factor in l.c.a. si considerasse debitrice di C. Fin e creditrice di Agusta"*.

* * * * *

2.8. Il raggiungimento dell'accordo conciliativo tra Safim Factor e Finmeccanica segna un altro importante passo in avanti nel processo liquidatorio

dell'Efim giacchè consente di realizzare la seguente situazione:

a) pagamento di lire 146 miliardi *cash* immediatamente disponibile per i creditori concorsuali estranei alla C. Fin; quest'ultima, infatti, rinuncia alle proprie pretese integralmente e, quindi, non concorre ai riparti;

b) messa a disposizione degli altri creditori concorsuali della quota di riparto delle altre attività liquidate dalla procedura senza alcun riparto in favore di C. Fin. la cui quota di partecipazione al passivo fallimentare di Safim Factor spa in l.c.a. è pari al 29,5%;

c) attivo della procedura pari a lire 723,2 miliardi che, sommato al versamento *cash* da parte di Finmeccanica di lire 146 miliardi, porta a lire 869,2 miliardi l'attivo da destinare ai creditori concorsuali diversi da C. Fin che in termini di percentuale di riparto è pari al 85,9%.

* * * * *

3. ESECUZIONE DELLA TRANSAZIONE EFIM - FINMECCANICA

Come evidenziato nella precedente relazione semestrale, il Commissario Liquidatore Efim aveva fatto presente al Ministero del Tesoro che per quanto concerneva la consegna del certificato azionario n. 1 portante n. 200.000 azioni della "Armamenti e Aerospazio spa" al Ministero del Tesoro nella cui titolarità le azioni erano entrate, in adempimento all'obbligazione relativa alle formalità necessarie al fine di far risultare intestate al Ministero le azioni di Armamenti e Aereospazio spa prevista dal punto 3 dell'accordo transattivo Efim - Finmeccanica del 16 giugno 1998, il Commissario Liquidatore era in attesa delle necessarie determinazioni del Ministero, circa la consegna del titolo, già girato in data 20 gennaio 1995 in favore del Ministero stesso (lettere 28.4.99 Prot. CL 338/99; 28.4.99 Prot. CL 330/99). In data 4 maggio 1999, Efim e Finmeccanica con comunicazione a firme congiunte informavano il Ministero del Tesoro che la transazione aveva avuto esecuzione eccezione fatta per la consegna dei certificati azionari di Armamenti e Aereospazio spa, e reiteravano al riguardo richiesta di istruzioni.

Con lettera pervenuta in data 10 maggio 2000 Prot. n. 604391 il Ministero del Tesoro in attuazione della normativa di cui all'art. 5, comma 2 septies, del decreto legge n. 487/92, convertito dalla legge n. 33/93 e successive modificazioni e integrazioni e in conformità all'accordo del 16 giugno 1998 tra EFIM in l.c.a. e Finmeccanica spa (al quale SMA ha aderito per accettazione espressa), di cui ha preso atto il Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1998,

autorizzato dal Ministro del Tesoro con decreto del 1 marzo 1999, registrato dalla Corte dei Conti in data 16 marzo 1999, ha quindi invitato il Commissario Liquidatore Efim a procedere alla consegna del certificato azionario al Dirigente presso il Dipartimento, Direzione VI del Ministero del Tesoro.

* * * * *

4. ATTIVITA' DI VIGILANZA SU SOCIETA' GIA' DEL GRUPPO EFIM IN L.C.A.

4.1. Nel periodo preso in considerazione il Commissario Liquidatore Efim ha provveduto ad esercitare i poteri di vigilanza sulle procedure in liquidazione coatta amministrativa attribuiti dalla legge fallimentare, in particolare richiedendo ai Commissari Liquidatori di redigere schede contenenti informazioni sullo stato di ciascuna liquidazione per omogeneizzare l'elaborazione dei dati forniti e svolgendo una attività di controllo particolarmente intensa in ordine all'esercizio di azioni di responsabilità verso ex amministratori ed ex sindaci delle società in l.c.a.

* * * * *

4.2. Nel primo semestre del 2000 il Commissario Liquidatore Efim ha rilasciato ai sensi della legge fallimentare n. 49 autorizzazioni per il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte dei Commissari Liquidatori delle singole procedure mentre in un caso ha negato l'autorizzazione richiesta.

Le autorizzazioni sono state emesse, in particolare, con riferimento ad atti di transazione (n. 35) e per pagamenti ai creditori, riparti parziali, vendite, proroga controgaranzie, avallo bancario, abbandono giudizi (n. 14).

Delle autorizzazioni rilasciate, 43 riguardano le società 100% EFIM e più precisamente:

ALMAX ITALIA	2
ALUMIX	19
ALUTEKNA	1
EFIMPIANTI	3
ISTITUTO RICERCHE BRED A	2
METALLOTECNICA VENETA	1
NUOVA COMSAL	1
NUOVA SAFIM	1
REGGIANE OMI	9

TERMOMECCANICA ITALIANA	3
SISTEMI E SPAZIO	1

Le restanti 6 autorizzazioni riguardano invece società non 100% EFIM e più precisamente:

BREDA ENERGIA	1
NUOVA BREDA FUCINE	1
SAFIM FACTOR	4

* * * * *

4.3. Attualmente risultano pendenti n. 21 azioni di responsabilità promosse da Efim e dai singoli Commissari Liquidatori nei confronti dei cessati organi sociali di Efim e delle società ex Efim, poi assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi della legge fallimentare.

L'importo complessivo del risarcimento danni richiesto ammonta ad oltre 886 mld giacchè per talune azioni non è stato possibile quantificare nell'atto di citazione l'ammontare del risarcimento danni richiesto, riservandosi di farlo in corso di giudizio.

L'importo del risarcimento danni riconosciuto giudizialmente, anche provvisoriamente, ammonta a circa 4,5 mld mentre l'importo effettivamente incassato a seguito di azioni di responsabilità è pari a circa 106 milioni.

Le azioni di risarcimento danni promosse nei confronti delle società di revisione da Efim e da società ex Efim e attualmente pendenti, risultano essere n. 12.

Con sentenza 18 ottobre 1999 n. 9334 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da Efim contro Coopers e Lybrand ed è stato predisposto atto di appello.

Il Tribunale di Roma, invece, con sentenza 16 aprile 1999 ha affermato la responsabilità della società di revisione citata in giudizio, e pertanto ha condannato la Reconta Ernest & Young spa al risarcimento dei danni in favore di Alumix in l.c.a. che sono stati quantificati nella misura di 3,5 mld, oltre interessi, qualora non sia possibile recuperare detto importo all'esito dell'azione

giudiziaria promossa nei confronti della Moberis e di Innocenti Corrado.

Si tratta di un significativo riconoscimento da parte dell'Autorità Giudiziaria in ordine alla responsabilità della società di revisione che per anni ha certificato i bilanci di Alumix, società controllata da Efim, senza rilevare ed evidenziare le gravi irregolarità che venivano poste in essere dagli Amministratori, con gravissimi danni economici per la società.

* * * * *

4.4. Con circolare 10 novembre 1999 Prot. Cl. 907/99 il Commissario Liquidatore Efim ha trasmesso ai Commissari Liquidatori delle singole liquidazioni la direttiva del Ministero del Tesoro 5.11.99 prot. n. 809264 contenente l'indicazione dei criteri da seguire nell'effettuare riparti parziali e/o anticipati nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

* * * * *

4.5. Con circolare 18 novembre 1999 Prot. CL 976/99 il Commissario Liquidatore Efim ha richiamato l'attenzione dei Commissari Liquidatori delle singole liquidazioni sulle lentezze nel recupero dei crediti di imposta verso l'Amministrazione Finanziaria, che è questione di grande importanza che ha sempre travagliato la Liquidazione dell'Efim dovendosi registrare ritardi che hanno causato in modo indiretto perdite all'Erario per centinaia di miliardi.

E' stato quindi richiesto di trasmettere una precisa situazione da parte di ciascuna delle liquidazioni coatte amministrative sulla situazione dei crediti di imposta da recuperare che è stata fornita.

La situazione risulta essere la seguente:

TOTALE CREDITI	lire	1.302.276.468.485
TOTALE CREDITI IN CONTENZIOSO	lire	2.305.757.100
TOTALE DEBITI	lire	33.451.540.023
TOTALE DEBITI IN CONTENZIOSO	lire	40.179.054.865

Il Commissario Liquidatore Efim ha provveduto altresì al monitoraggio periodico della situazione di liquidità delle singole procedure, richiedendo ai singoli Commissari Liquidatori la trasmissione dei relativi dati.

Alla data del 24.5.2000 i dati forniti in ordine alla liquidità risultano essere

i seguenti:

SOCIETA' 100% EFIM	lire 956.161.000.000
SOCIETA' NON 100% EFIM	lire 946.732.000.000

Nel disegno di legge di cui al precedente punto, sono state formulate proposte per il trasferimento alla Tesoreria delle liquidità delle Società possedute al 100%.

Prof. Avv. Alberto Predieri
Commissario Liquidatore

